

Edizione di martedì 23 Luglio 2019

AGEVOLAZIONI

Il regime forfettario blocca la detrazione per carichi di famiglia
di Alessandro Bonuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

Il nuovo Ccnl lavoratori impianti e attività sportive – II° parte
di Guido Martinelli

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca e subentro dell'erede nel contratto di locazione
di Sandro Cerato

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu e leasing: il pensiero altalenante della Cassazione
di Fabio Garrini

IVA

Estrazione dei beni dai depositi Iva: i chiarimenti delle Dogane
di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Il regime forfettario blocca la detrazione per carichi di famiglia

di Alessandro Bonuzzi

Il coniuge di un contribuente forfettario può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% solo quando possiede un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito forfettario.

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 69/E/2019](#) di ieri.

La vicenda trae origine da un interpello presentato da un **lavoratore dipendente** coniugato con una **libera professionista** che applica il **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).

Siccome:

- l'[articolo 12 Tuir](#) prevede che la detrazione per figli a carico è **ripartita nella misura del 50%** tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, **previo accordo** tra gli stessi, **spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato**;
- si intuisce che l'istante ha un reddito **più basso** rispetto a quello della moglie e, quindi, se quest'ultima fosse in regime Irpef, egli avrebbe diritto a fruire della detrazione per figli a carico al più nella misura del 50%;
- tuttavia, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario non possono beneficiare di alcuna detrazione, dunque la moglie è, a prescindere, **esclusa** dal beneficio in questione;

il **marito**, attraverso l'istanza di interpello, ha interrogato il Fisco sulla possibilità di fruire nella misura del **100%** della detrazione per figli a carico.

Al fine di argomentare la spettanza **integrale** del beneficio, l'istante ha richiamato la [circolare 15/E/2007](#) nella quale è stato precisato che l'**accordo** tra i genitori per l'attribuzione della detrazione per i figli a carico ha l'obiettivo di evitare che, a causa dell'incapienza dell'Irpef di uno dei genitori, il nucleo familiare **perda** in tutto o in parte la detrazione fiscale.

L'Agenzia delle entrate, pur "ampliando" le conclusioni affermate dal citato documento di prassi, essendo possibile dar corso all'accordo anche **in assenza** della condizione "**di incapienza**", fornisce un'**interpretazione contraria** rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente.

Ciò non in forza di una qualche norma di legge, bensì sulla scorta di quanto precisato da lei stessa nella [circolare 10/E/2016](#), laddove è stato chiarito che “*il reddito determinato secondo i criteri del regime forfettario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Tuir.*”

In tal senso, nella [risoluzione 69/E/2019](#) di ieri viene precisato che “*Analogamente, si ritiene che il reddito determinato ai sensi del comma 64 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l'intero importo.*”

Pertanto, in relazione al caso in questione, siccome il reddito forfettario della moglie è superiore rispetto al reddito complessivo del marito istante, quest'ultimo può fruire della **detrazione per figli a carico nella misura del 50%** e non del 100%, venendo quindi **perduto parte del beneficio**.

L'indirizzo dell'Agenzia **non può di certo essere condiviso**. Va, infatti, contro il tenore letterale dell'[articolo 12 Tuir](#), il quale impone il confronto del **reddito complessivo** dei coniugi, e, tecnicamente, il reddito complessivo di un soggetto che dichiara il solo reddito forfettario è **zero**.

Dunque, quando uno dei coniugi adotta il regime forfettario, dichiarando il **solo** reddito assoggettato alla relativa imposta sostitutiva, l'altro coniuge in regime ordinario Irpef dovrebbe poter beneficiare della detrazione per figli a carico **per intero**.

Il richiamo al chiarimento fornito dalla [circolare 10/E/2016](#), quantomeno sotto il profilo del **buon senso, non giustifica il salto interpretativo** fatto dall'Agenzia, poiché una cosa sarebbe considerare fiscalmente a carico un soggetto che dichiara di per sé un reddito più che dignitoso, come potrebbe essere un contribuente forfettario, considerata anche la nuova soglia dei 65.000 euro, ben altra cosa è negare la **integrale detrazione per figli a carico**.

Sarebbe, quindi, auspicabile un **ripensamento** da parte dell'Agenzia delle entrate.

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

LAVORO E PREVIDENZA

Il nuovo Ccnl lavoratori impianti e attività sportive – II° parte

di Guido Martinelli

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova rilevare che, sotto il profilo della **classificazione del personale**, si evincono ulteriori maggiori **differenze** tra l'**accordo** appena sottoscritto e quello **scaduto**.

Ciò in quanto **il precedente accordo recepiva e faceva espresso riferimento alla suddivisione dei tecnici secondo il c.d. sistema SNAQ, approvato e disciplinato dal Coni, che nel nuovo non viene, invece, mai menzionato.**

I tecnici vengono, infatti, qui suddivisi tra **collaboratori sportivi** (quelli, come già ricordato, nei confronti dei quali trova applicazione l'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)), i “**quadri**”, intendendosi come tali coloro i quali svolgono con **carattere continuativo funzioni direttive** di rilevante importanza, gli **operatori sportivi, tecnici ed esperti in preparazione fisica**, a loro volta suddivisi in **quattro livelli**, e gli **operatori complementari dello sport** al cui interno sono ricomprese tutte le figure accessorie alla pratica sportiva suddivise in **sette livelli**.

Sotto il profilo della c.d. **paga base** il nuovo contratto si mantiene, sostanzialmente, ai livelli del precedente, forse addirittura con una **piccola limatura verso il basso**.

Questo viene controbilanciato dalla **presenza della quattordicesima mensilità, non prevista nel precedente accordo, che produce nel nuovo testo, complessivamente, un maggior costo del lavoro, pur se contenuto, a carico dell'azienda sportiva.**

Appare anche chiaro che **alcune norme previste nell'accordo, quali ad esempio l'articolo 105, che riporta i “doveri delle parti”, non appaiono compatibili con un inquadramento come collaboratori sportivi e, pertanto, si devono intendere come non opponibili a queste figure.**

Analogamente non potrà trovare applicazione per il **collaboratore sportivo**, la disciplina del **trattamento di fine rapporto**, i divieti, la **giustificazione delle assenze**, il **rispetto dell'orario di lavoro** e i **provvedimenti disciplinari** nonché l'**obbligo di indossare la divisa**.

L'accordo scaduto lo scorso dicembre prevedeva anche la possibilità di un **fondo di previdenza complementare** di cui nel nuovo non vi è cenno.

Pertanto **il collaboratore, anche alla luce dell'accordo in esame, rimane estraneo ad ogni forma previdenziale che non sia dal medesimo attivata.**

Analogamente, anche per la parte relativa a malattia e infortuni si fa riferimento solo ai lavoratori, mantenendo estranei a questa forma di tutela i collaboratori sportivi.

Alla luce di quanto sopra esposto appare necessario formulare alcune **considerazioni** relativamente all'inserimento, per la prima volta, delle **collaborazioni sportive** all'interno di un Ccnl.

La prima è che, rispetto ai **requisiti soggettivi ed oggettivi** già più volte esaminati, questa novità non aggiunge e non toglie nulla.

Pertanto sia i centri sportivi che aderiranno a questo accordo che quelli che non aderiranno applicheranno con le stesse modalità tutta la disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir.](#)

Premesso questo, ci sono **due aspetti positivi** che debbono essere adeguatamente esaminati.

Il primo aspetto che merita di essere evidenziato è l'affermazione della **natura speciale del rapporto di lavoro sportivo**.

La tesi, ormai, appariva pacifica sia sotto il profilo della **prassi amministrativa** (vedi [circolare 1/2016 INL](#)) sia per **giurisprudenza di merito** ormai consolidata.

L'ufficializzazione all'interno della disciplina di un Ccnl sembra darne la **definitiva ratifica**.

Ovviamente purché ne siano salvaguardati i **presupposti** (ossia non deve trattarsi di una prestazione di lavoro autonomo o subordinato).

Appare, quindi, importante l'accettazione da parte sindacale del principio che i percettori di **compensi sportivi** possono essere anche soggetti che lavorano e non esclusivamente soggetti che svolgono attività per "diletto".

Il secondo aspetto è legato alla riforma del terzo settore.

Infatti la lettura della norma sui **compensi sportivi**, facendo riferimento a "*qualunque organismo comunque denominato*" fra i **soggetti erogatori**, sembrava consentirne l'utilizzo anche agli **enti del terzo settore** che praticano, come attività di interesse generale, quella **sportivo-dilettantistica**.

L'unica remora sembrava sussistere all'interno del **codice del terzo settore**.

L'[articolo 16 D.Lgs. 117/2017](#), infatti, prevede che i lavoratori non possano avere un **trattamento inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore**.

Secondo alcuni, compreso lo scrivente, una **fattispecie lavorativa priva di copertura**

previdenziale e assistenziale non poteva paragonarsi alle tutele offerte dai Ccnl.

L'inserimento del compenso sportivo all'interno di questo accordo sembra quindi confermare che i citati compensi sportivi possano essere riconosciuti anche dai soggetti del terzo settore che svolgono attività sportive-dilettantistiche.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca e subentro dell'erede nel contratto di locazione

di Sandro Cerato

La **successione nel contratto di locazione commerciale da parte degli eredi nel corso del 2019** non determina la possibilità di **optare per la cedolare secca**, in quanto non trattasi di un **nuovo contratto**, bensì della **continuazione di quello sottoscritto dal de cuius**.

È quanto precisato nella [risposta n. 297](#) pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate a seguito di un'istanza presentata dagli **eredi di un contribuente** in relazione a **tre immobili di categoria C/1** il cui **diritto di usufrutto è stato lasciato al coniuge superstite**.

Prima di entrare nel merito della risposta dell'Agenzia, è opportuno ricordare che l'**estensione della cedolare secca anche alle locazioni commerciali**, prevista dall'[articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) è limitata ai contratti di locazione stipulati nel 2019 ed aventi ad oggetto immobili iscritti nella **categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq** (senza tener conto delle pertinenze), ed alle relative pertinenze.

Con la citata **Legge di Bilancio 2019**, come anticipato, si è inteso estendere l'opzione in parola anche ad alcune locazioni aventi ad oggetto **immobili diversi da quelli ad uso abitativo**, ed in particolare ai **contratti che hanno per oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (tipicamente negozi e botteghe), a condizione che le stesse abbiano una **superficie non superiore a 600 mq**. (da verificarsi senza tener conto delle eventuali pertinenze del bene), comprese le relative **pertinenze**.

Inoltre, è opportuno evidenziare che la **possibilità di applicare la cedolare secca non riguarda tutti i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2019, ma solamente quelli sottoscritti nel 2019**, con la conseguenza che si tratta di un'**estensione** che intende "testare" l'effettivo *appeal* della **tassazione secca** anche alle locazioni commerciali.

In merito agli altri requisiti previsti dall'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#), è necessario adattarli al caso di specie, poiché, trattandosi di una **locazione commerciale**, è possibile che il locatario sia un soggetto che svolge **attività d'impresa o di lavoro autonomo**.

Nella risposta dell'Agenzia, dopo aver ripercorso il quadro normativo illustrato, è stato precisato che il **decesso del contribuente determina il subentro degli eredi nell'insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi** che facevano capo al *de cuius*, ivi compresi nel caso di specie i **contratti di locazione degli immobili commerciali**.

Tuttavia, al fine di valutare la **possibilità di applicare agli stessi il regime della cedolare secca**,

è necessario verificare se il *de cuius*, all'atto del decesso, possedeva i requisiti per optare per tale regime impositivo, e ciò in ragione del fatto che **il subentro degli eredi avviene alla stesse condizioni che sussistevano prima del decesso.**

Nel caso di specie, precisa l'Agenzia, trattandosi di **contratti sottoscritti prima del 2019**, anche l'erede subentrato (il coniuge nel caso di specie) non potrà optare per il **regime della cedolare secca** in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla **L. 145/2018**, ad eccezione di quei contratti che nel corso del 2019 vengano a scadenza, nel qual caso **l'erede potrà optare per la cedolare secca** in sede di **eventuale proroga** del medesimo contratto di locazione.

In tal caso, infatti, il contratto deve considerarsi alla stregua di un **nuovo contratto stipulato nel corso del 2019**, fermo restando l'obbligo di **comunicare all'Agenzia la proroga, anche tacita, del contratto di locazione.**

Su tale ultimo aspetto, è appena il caso di segnalare che **l'articolo 3-bis D.L. 34/2019** (non applicabile al **caso di specie** in quanto riguardante contratti per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare **sin dalla loro sottoscrizione**) ha **abrogato le sanzioni previste per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.**

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu e leasing: il pensiero altalenante della Cassazione

di Fabio Garrini

Il tema della **soggettività passiva** del bene condotto in forma di contratto di **leasing, al momento della risoluzione**, è un tipico esempio di come la Cassazione riesca ad esprimersi in maniera opposta sul medesimo problema.

A distanza di meno di due mesi da un [precedente pronuncia \(Cassazione n. 13973 del 22.05.2019\)](#), nella quale si è stabilito l'**obbligo di versamento Imu in capo al concedente** a seguito di risoluzione del contratto, la Cassazione torna sul tema, preferendo la diversa e contraria tesi che vuole il permanere della **soggettività passiva in capo all'utilizzatore** sino al momento della materiale riconsegna ([Cassazione n. 19166 del 17.07.2019](#)).

La questione complica la vita, in particolar modo, ai **Comuni di ubicazione di tali immobili**, che si trovano nel dubbio circa il **destinatario degli atti di recupero per l'imposta non versata** durante il periodo intercorrente tra la **risoluzione del contratto e la data della materiale riconsegna**.

Stesso problema si pone in capo ai **curatori fallimentari** (solitamente la situazione si presenta quando l'utilizzatore è interessato da una procedura concorsuale) nonché in capo alle **società di leasing concedenti**.

La questione, è evidente, **richiede di essere risolta al più presto da una pronuncia definitiva da parte delle Sezioni Unite**.

La nuova posizione

La sentenza in commento, come detto, **torna sulla questione della soggettività nel caso di risoluzione del contratto di leasing**.

Prima di tutto i **giudici di legittimità** analizzano la problematica, **riepilogando le due tesi che si contrappongono**:

- **il primo orientamento** stabilisce che **soggetto passivo è l'utilizzatore/detentore** solo finché dura il contratto, mentre **dalla data di risoluzione per inadempimento** del contratto di leasing il contratto stesso cessa, quindi il locatario non sarebbe più da considerarsi soggetto passivo, che ritornerebbe ad essere il proprietario (società di leasing). A **nulla rileverebbe**, invece, il fatto che **la riconsegna non sia contestuale alla risoluzione del contratto**. Tale tesi si poggia sul **tenore letterale dell'articolo 9 D.Lgs.**

23/2011 che, nell'individuare la **decorrenza della soggettività passiva in capo al conduttore**, fa riferimento alla **data di stipula del contratto** e non alla materiale **consegna del bene**. Del resto, osservano i giudici della Suprema Corte, il codice civile, all'articolo 1458, testualmente prevede che la **risoluzione del contratto per inadempimento** abbia effetto **retroattivo fra le parti**, ragion per cui come **effetto automatico dell'atto di risoluzione la soggettività d'imposta tornerebbe in capo all'originario proprietario** del bene; semmai, dall'inadempimento dell'obbligo di riconsegna deriverebbe una diversa responsabilità del locatario stesso da farsi valere in sede civile. Viene peraltro osservato che la **prevalente giurisprudenza tributaria di merito** è nel senso che, poiché la norma citata fa riferimento alla **durata del contratto** e per la **data iniziale prende in considerazione l'esistenza del vincolo contrattuale** e non già la consegna del bene locato e quindi la sua materiale detenzione da parte dell'utilizzatore, egualmente per il termine finale bisogna fare riferimento alla **cessazione del contratto**, prescindendo dalla **effettiva riconsegna** del bene al concedente;

- la **seconda tesi** invece impone all'utilizzatore **l'obbligo di corrispondere l'Imu** sino alla data della **materiale riconsegna del fabbricato**, comprovata dal relativo verbale. Tale tesi si poggia sul fatto che la **Tasi**, introdotta nel 2014, stabilisce espressamente questa regola per l'individuazione del soggetto passivo, che quindi **andrebbe estesa, in via interpretativa, anche all'Imu**; inoltre, le **istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu** pongono **l'obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni** (oggi occorre dire, 31 dicembre dell'anno successivo) dalla **riconsegna del bene alla società di leasing**. Anche se, è bene osservare, le **istruzioni regolano il termine di presentazione del modello**, non il momento in cui si **trasferisce la soggettività passiva**.

Il tema è noto, così come le **argomentazioni** a favore delle due tesi.

L'aspetto certamente più delicato è il fatto che, mentre nella **precedenza sentenza n. 13973/2019** è stata scelta la prima tesi, nella **sentenza n. 19166/2019** in commento la **Cassazione ha dimostrato di preferire la seconda, seppure "con gli opportuni accorgimenti"**.

In particolare, le giustificazioni a sostegno di tale scelta risiedono **nell'esame dell'allocazione dei rischi** derivanti dal contratto, cercando di esplorare una soluzione (chissà quanto legittima...) che **punti alla sostanza e non al tenore letterale della norma**.

Osserva la **Cassazione** come, “*una volta chiarito che l'inclusione dell'utilizzatore in leasing nell'elenco dei soggetti passivi del tributo si spiega con l'idoneità del contratto di leasing ad attribuire in via esclusiva all'utilizzatore i benefici e gli oneri* che, normalmente, fanno capo a chi abbia la proprietà del bene, si deve, poi, riconoscere anche che (*sempre in virtù del contratto*) *questa situazione si protrae del tutto invariata fino a quando l'utilizzatore mantiene presso di sé la disponibilità concreta dell'immobile.*”

La **Cassazione** respinge anche la contestazione che l'utilizzatore, nel **periodo compreso tra la risoluzione e la consegna**, si trasformi da **possessore a detentore**; in realtà, sotto il profilo

civilistico, già prima risultava essere detentore, quindi **la risoluzione del contratto non apporterebbe alcuna modificazione giuridica** alla posizione dell'utilizzatore stesso.

Va infine osservato che questa pronuncia **non può essere letta come un cambio di pensiero, visto che i giudici non erano a conoscenza della precedente recente pronuncia di senso contrario** (questo si capisce nella parte finale della sentenza dove, per decidere sull'addebito delle spese, si afferma l'assenza di precedenti pronunce sul tema).

Nella sostanza, si presentano **due sentenze di analogo tenore**, ma di **segno diametralmente opposto**.

Si auspica, pertanto, una presa di posizione dirimente delle **Sezioni Unite**.

Seminario di specializzazione
LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Estrazione dei beni dai depositi Iva: i chiarimenti delle Dogane

di Marco Peirolo

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con le [note n. 73328](#) e [n. 69283](#), entrambe del **12 luglio 2019**, ha fornito chiarimenti in merito, rispettivamente, alla procedura di **autofatturazione** applicabile in caso di **estrazione dei beni dai depositi Iva** e alle novità del **D.L. 34/2019** (Decreto crescita) riguardanti, in particolare, le semplificazioni delle **dichiarazioni d'intento** previste per gli esportatori abituali.

È noto che l'autorizzazione con la quale il Consiglio europeo ha consentito all'Italia di applicare in maniera generalizzata, per obbligo, la fatturazione elettronica sul territorio nazionale è stata pienamente recepita espungendo dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) il riferimento ai **soggetti identificati**, che **non sono tenuti alla fatturazione elettronica**, fermo restando che le operazioni di cui sono parte possono essere **facoltativamente emesse in formato elettronico** tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

Dalle risposte agli [interPELLI n. 104/2019](#) e [n. 142/2019](#), si desume che l'estrazione dei beni dal deposito Iva deve avvenire senza l'obbligo di emissione dell'autofattura elettronica per mezzo del Sdl, essendo cioè **sufficiente il formato analogico o quello elettronica extra Sdl**.

L'eccezione è rappresentata dal caso in cui i beni estratti, **durante la permanenza nel deposito**, siano stati oggetto di **prestazioni di servizi**, territorialmente rilevanti in Italia, che ne hanno modificato il valore, come normalmente accade in caso di lavorazioni o trasformazioni. In questa ipotesi, è **obbligatoria l'emissione dell'autofattura elettronica tramite Sdl**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che **il documento emesso al momento dell'estrazione** assume una **funzione ulteriore** rispetto alla mera integrazione di altro precedente, in quanto **strumentale** ad individuare il **nuovo valore del bene** estratto e la corretta base imponibile. Ed è per questa ragione, quindi, che, in tale evenienza, **l'autofattura deve seguire le regole generali** ed essere, in assenza di eccezioni o divieti, **elettronica tramite Sdl**.

In definitiva, conclude l'Agenzia, le autofatture emesse per **l'estrazione dei beni da un deposito Iva** possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere **analogiche o elettroniche extra Sdl**, con **obbligo di fattura elettronica via Sdl** nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una **prestazione di servizi**, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha **modificato il valore**.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella [nota n. 73328/2019](#), estende la validità di tali

conclusioni al caso in cui la mancata corrispondenza tra il valore del bene introdotto in deposito e il bene estratto sia dovuto ad una **cessione intervenuta durante la custodia del bene in deposito**.

Anche in tale evenienza, quindi, l'**autofattura** emessa in sede di **estrazione** non è più una **mera integrazione di altro documento**, ma assume una **valenza ulteriore**, che è quella di **documento atto ad individuare il valore del bene estratto** e, di conseguenza, la **corretta base imponibile**.

Sul tema delle **dichiarazioni d'intento** si sofferma, invece, la [nota n. 69283/D/2019](#), ricordando come l'[articolo 12-septies](#) del Decreto crescita sia intervenuto sull'[articolo 1, comma 1, lett. c\), D.L. 746/1983](#), al fine di semplificare la **disciplina delle dichiarazioni d'intento** e il relativo regime sanzionatorio di cui all'[articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#).

Da un lato, è confermata la trasmissione telematica della **dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle Entrate che **rilascia apposita ricevuta telematica**; dall'altro, **non è però più previsto** l'obbligo di consegnare "**al fornitore o prestatore, ovvero in dogana**" la **dichiarazione medesima**, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica.

La **riformulata disposizione** prevede, infatti, che la **ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate** riporti l'indicazione del **protocollo di ricezione** e che tali estremi debbano essere indicati dal cedente/prestatore nelle **fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento**, ovvero essere indicati dall'importatore nella **dichiarazione doganale**.

Fermo restando che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della **dichiarazione doganale** ([note n. 17631/D/2015 e n. 58510/D/2015](#)), il **Decreto crescita** ha confermato che:

- per la verifica dei predetti estremi al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la **banca dati delle dichiarazioni d'intento** per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione;
- la dichiarazione può riguardare anche **più operazioni**. La possibilità che una dichiarazione d'intento riguardi una serie di operazioni doganali d'importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento, era stata, infatti, già ammessa dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 38/E/2015](#).

Infine, è stato modificato l'[articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. n.471/1997](#), reintroducendo la **sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell'imposta)** prevista nei confronti del cedente/prestatore in caso di cessione/prestazione senza applicazione dell'Iva in assenza di **preventiva verifica della trasmissione telematica** che rimane a cura dell'**esportatore abituale**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)